

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 346

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**COMAROLI, BIANCHI, ANDREA CRIPPA, MATURI, MOLINARI**

Disposizioni in materia di porto del *kirpan* da parte dei cittadini e degli stranieri di confessione *sikh* legalmente residenti nel territorio della Repubblica

Presentata il 24 marzo 2018

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'arrivo e l'inse-  
diamento nel territorio del nostro Paese di  
folte comunità di immigrati stranieri è fonte  
di numerose sfide. Ogni persona che ab-  
bandona la propria terra d'origine per ri-  
farsi una vita in un'altra reca inevitabil-  
mente con sé la propria cultura e le sue  
tradizioni.

Alcune usanze sono di grande impor-  
tanza ai fini della preservazione dell'iden-  
tità, anche in ragione della loro natura  
religiosa, ma possono rivelarsi inconcilia-  
bili con l'esigenza di assicurare il rispetto  
delle norme vigenti in materia di ordine  
pubblico e sicurezza.

Proprio per questo motivo assumono  
grande rilevanza potenziale gli sforzi com-  
piuti per trovare un accordo che permet-  
tesse agli indiani *sikh* di poter indossare il  
loro tradizionale *kirpan*: un pugnale ri-

curvo al quale apparentemente non pos-  
sono rinunciare insieme al *kes*h (la capi-  
gliatura non tagliata), il *kacha* (i pantalon-  
cini corti), il *kara* (un particolare bracciale  
in ferro) ed il *kanga* (il pettine).

La valenza religiosa del *kirpan* non è  
trascurabile: simboleggerebbe, infatti, la  
spada della saggezza donata dal *guru* al  
fedele e rappresenterebbe altresì l'impegno  
del *sikh* al rispetto di sé e della propria  
libertà spirituale.

A causa della loro abitudine a portare  
addosso, ben visibile, il *kirpan*, un certo  
numero di immigrati *sikh* residenti nel  
nostro Paese ha già subito procedimenti  
penali spesso sfociati in sentenze di con-  
danna.

Ne sono derivate tensioni crescenti, cui  
ha tentato di dare una risposta un progetto  
pilota proposto dalla questura di Cremona

e curato dalla direzione centrale per gli affari generali della Polizia di Stato, culminato nel 2014 nella produzione di un *kirpan* in tutto e per tutto simile a quello tradizionale, ma privo delle caratteristiche tecniche indispensabili a farne una letale arma da taglio.

L'oggetto è stato sottoposto alla valutazione di esponenti di spicco delle comunità *sikh* in Italia, India e diversi Stati europei, tra i quali Belgio, Francia, Germania e Gran Bretagna, che l'hanno giudicato in grado di assicurare la funzione simbolica e rituale attribuita normalmente al porto del *kirpan*.

Caratteristiche del pugnale sostitutivo, che è stato anche sottoposto alla tutela di un brevetto internazionale, sono la sua inidoneità a procurare ferite da taglio, determinata dalla malleabilità della lega di cui è fatto, e la contestuale impossibilità di affilarlo.

La presente proposta di legge tende ad attuare a livello nazionale la soluzione pratica escogitata dalla questura di Cremona per permettere ai *sikh* di rimanere fedeli ai propri valori religiosi senza divenire un pericolo per l'ordine pubblico e risolvere un problema di sicurezza nazionale, andando di fatto a sanare un « tacito assenso

alla illegalità » che oggi vede circolare i fedeli *sikh* sul territorio (compresi luoghi di lavoro ed istituti scolastici) muniti di un'« arma bianca ».

In netto contrasto con la normativa vigente risulta inoltre l'autorizzazione allo svolgimento di manifestazioni ricorrenti come il *Baisakhi* o la festa del turbante, promosse dalle associazioni *sikh*, che registrano la presenza di migliaia di persone anche in questo caso armate.

Il provvedimento che qui si propone consta di due soli articoli. Con il primo si autorizzano i residenti nel nostro Paese di confessione *sikh* a indossare il tradizionale coltello *kirpan*, a patto che si tratti di una versione riconoscibile inidonea a produrre ferite da taglio ed impossibile da affilare, approvata dalla Direzione centrale per gli affari generali della Polizia di Stato – Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, acquisito il parere dei vertici della rappresentanza dei *sikh* in Italia.

Atteso l'elevato valore dell'interesse sociale tutelato, il secondo articolo dispone il meccanismo accelerato di entrata in vigore della legge. Per lo stesso motivo, si raccomanda un *iter* rapido e positivo del provvedimento.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

## ART. 1.

(Disposizioni in materia di porto del kirpan).

1. I cittadini e gli stranieri di confessione *sikh* legalmente residenti nel territorio della Repubblica sono autorizzati a portare il loro tradizionale coltello religioso, denominato *kirpan*, a condizione che sia fabbricato in modo da assicurarne l'inidoneità a produrre ferite da taglio e l'impossibilità di affilarlo.

2. La Direzione centrale per gli affari generali della Polizia di Stato – Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno giudica dell'inidoneità del *kirpan* a produrre ferite e dell'impossibilità di affilarlo e rilascia apposita autorizzazione alle imprese produttrici.

3. La Direzione centrale per gli affari generali della Polizia di Stato si assicura, altresì, della congruità del modello autorizzato di *kirpan* a soddisfare le finalità religiose collegate al suo porto, acquisendo il parere dei vertici della rappresentanza dei *sikh* in Italia.

4. Il *kirpan* prodotto secondo i criteri di cui al comma 1 deve essere provvisto di un segno riconoscibile, approvato dalla Direzione centrale per gli affari generali della Polizia di Stato, con il consenso dei vertici della rappresentanza dei *sikh* in Italia.

5. Il Ministro dell'interno con proprio decreto, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina la procedura di valutazione dei modelli non letali di *kirpan* e di rilascio delle licenze per produrli e commercialiarli.

## ART. 2.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



\*18PDL0004320\*